

Circolari per la clientela

Circolare n. 10 del 13 ottobre 2021

**Obbligo di Green Pass per tutti gli ambiti
di lavoro a partire dal 15 Ottobre 2021**

1 PREMESSA

Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ha introdotto “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione della certificazione verde COVID-19” (GREEN PASS) e il rafforzamento del sistema di screening”.

Le disposizioni in oggetto entrano in vigore dal 15 ottobre 2021 e sono efficaci fino alla fine dello stato di emergenza, che ad oggi è fissato per il 31/12/2021.

2 COME OTTENERE IL GREEN PASS

Si ha diritto alla certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

- 1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARSCoV-2.
- 2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV- 2.
- 3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- 4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARSCoV-2.
- 5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore, che con approvazione di emendamento dovrebbe divenire 48 ore per il test rapido e 72 ore per il test molecolare.

3 SOGGETTI OBBLIGATI

Nel settore privato, a chiunque svolge a qualsiasi titolo una attività lavorativa (subordinata o autonoma) o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (appalti/somministrazione), è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde dei propri lavoratori dipendenti (qualsiasi tipologia di rapporto) e autonomi (cococo/professionisti), nonché di tutti i soggetti che accedono in una delle proprie sedi lavorative per rendere una prestazione di lavoro, di formazione, o di volontariato.

4 MODALITA' OPERATIVE DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021 devono:

- 1) definire le modalità operative per i controlli del possesso della certificazione verde, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- 2) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e delle violazioni degli obblighi.

La verifica, che deve essere effettuata tutti i giorni, potrà essere effettuata con l'app VerificaC19, **SENZA NESSUNA REGISTRAZIONE/CONSERVAZIONE DI DATI.**

Basta inquadrare il QR Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone

è stato effettuato più di 48/72 ore prima del controllo. L'app reca assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. La rilevazione per i controlli dovrà essere effettuata in modo da preservare la privacy del soggetto interessato.

L'intestataro della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica, se richiesto dai verificatori incaricati, è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

5 REGIME SANZIONATORIO E TUTELE

Il lavoratore che comunichi di essere privo della certificazione o ne sia sprovvisto all'accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine stato emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Se il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque al luogo di lavoro eludendo i controlli, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari secondo il CCNL applicato. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid- 19.

Il datore di lavoro nel caso di violazione dell'obbligo di verifica e di quello di adottare misure organizzative idonee entro il 15/10/2021, viene punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, alla quale potrebbe aggiungersi, sempre e solo in caso di omesso controllo, l'ulteriore sanzione derivante dall'accesso di lavoratori trovati privi di green pass.

Il datore di lavoro nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può assumere altro lavoratore in sostituzione e sospendere il lavoratore sostituito/assente ingiustificato per un periodo pari alla durata del contratto del lavoratore assunto, fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del periodo di emergenza (attualmente 31/12/2021).

Le sanzioni al lavoratore e al datore di lavoro sono irrogate dal Prefetto.

5 TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI

Tipologia Azienda	Nomina Incaricato	Informativa Fornitori contrattualizzati (2)	Informativa Dipendenti	Controllo Green Pass Fornitori (3)	Controllo Green Pass Dipendenti	Registro Controlli
Impresa Individuale senza dipendenti (1)	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Società di Persone, SENZA dipendenti (1)	SI	SI	NO	SI	SI, ai SOCI	SI
Impresa Individuale, Società di Persone, o Società di Capitali, CON dipendenti (1)	SI	SI	SI	SI	SI	SI

- (1) Per dipendenti si intendono: Lavoratori Dipendenti (OTI; OTD, Impiegati), Coadiuvanti Iscritti INPS nel Nucleo CD, Collaboratori Familiari, Stagisti, Compartecipanti, scambio di manodopera.
- (2) L'informativa preventiva ai fornitori, deve essere inviata solo a quei fornitori che contrattualmente svolgono una prestazione continuativa all'interno dell'impresa.
- (3) Il Controllo del Green Pass ai fornitori che entrano in azienda deve essere fatto sempre e a tutti

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO POLI & ASSOCIATI

**ALLEGATO – INFORMATIVA COMMITTENTE A LAVORATORE AUTONOMO
(COCOCO/PROFESSIONISTA) FAC-SIMILE**

Luogo, data

Prot. n.

Egr. Sig.....

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Informativa verifica certificazione verde Covid-19

La informiamo che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21-09-2021, avente ad oggetto all'art. 3 l'obbligo di esibire all'accesso nei luoghi di lavoro la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), a far data dal 15 ottobre 2021 e sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente al 31 dicembre 2021, la Scrivente sottoporà alla verifica dell'anzidetta certificazione, attraverso l'app appositamente istituita dal Ministero della Salute VerificaC19, chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro, per attività lavorativa, formativa.

Pertanto, Ella **dal 15 ottobre 2021** all'ingresso per accedere nei nostri uffici per motivi connessi alla prestazione a Lei richiesta, dovrà esibire il QR Code della sua certificazione al verificatore appositamente incaricato, per ottenere in risposta una spunta verde in caso di pass valido o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48/72 ore prima del controllo. La verifica reca assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. Nessun dato viene registrato e/o conservato.

La informiamo inoltre che se non conosciuto dai verificatori, l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale dovranno sottoporsi al test rapido, per loro gratuito, o molecolare ed esibire all'ingresso per accedere al luogo di lavoro la relativa certificazione verde Covid-19.

Ci riserviamo fin da ora di verificare che eventuali Sue inadempienze in merito alle misure sopra illustrate non inficino sulla prestazione a Lei richiesta e relativo compenso pattuito in contratto.

Se il collaboratore/lavoratore autonomo/professionista privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque nei nostri uffici, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, irrogabile dal Prefetto. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19.

Con successiva comunicazione verrete informati della persona preposta alla verifica e di quella delegata all'accertamento delle violazioni dell'obbligo

Tanto è conseguenza degli obblighi prevenzionali a carico del datore di lavoro mirati a prevenire tutte le situazioni di pericolo e per garantire l'igiene, la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, oltre che per contenere la diffusione incontrollata del contagio, nel rispetto e in linea con le regole e le raccomandazioni contenute nel Decreto Legge 127-2021 e nelle Linee Guida di prossima emanazione.

Trattandosi della rilevazione di un dato particolare ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE 679/2016, lo stesso trattamento potrà essere attuato senza il suo preventivo consenso, in quanto (lett. i) del citato regolamento) si tratta di un trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute.

Le ricordiamo che Si ha diritto alla certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

- 3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- 4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- 5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore, che con approvazione di emendamento dovrebbe divenire 48 ore per il test rapido e 72 ore per il test molecolare.

Voglia firmare la presente per ricevuta.

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

FIRMA COMMITTENTE

PER RICEVUTA

_____, ____/____/____
